


Piano di Utilizzo dei Litorali

L.R. n.9 del 12.06.2006 Art.41
Deliberazione della G.R. n.10/28 del 17 marzo 2015



Comune di Porto Torres

Provincia di Sassari



Regolamento d'uso e Norme tecniche per la realizzazione delle strutture

Il Sindaco
Sean Christian Wheeler

Vicesindaco - Assessore
Marcello Zirulia

Responsabile Unico del Procedimento
Arch. Cristina Sirigu

Comune di Porto Torres

Piano Utilizzazione dei Litorali

L.R. n. 9 del 12 giugno 2006 Art. 41

Del. G.R. n. 10/28 del 17 marzo 2015



CRITERIA s.r.l.

Città:Ricerche:Territorio:Innovazione:Ambiente

via Cugia, 14 09129 Cagliari (Italy) - tel 070303583 - fax 070301180

email: criteriaweb.com - Web: www.criteriaweb.eu

Coordinamento generale e tecnico-scientifico

Paolo Bagliani ingegnere

Maurizio Costa geologo

Coordinamento operativo

Silvia Cuccu *ingegnere*

Aspetti specialistici

Silvia Cuccu, *ingegnere*

Elisa Fenude, *ingegnere*

Antonio Pitzalis, *geologo*

Patrizia Sechi, *biologa*

Gianfilippo Serra, *ingegnere*

Laura Zanini, *architetto*

INDICE

Titolo 1. Principi generali.....	1
Articolo 1. Finalità e contenuti generali.....	1
Articolo 2. Contenuti.....	3
Articolo 3. Ambito di applicazione.....	3
Articolo 4. Attività turistico - ricreative e servizi per la fruizione balneare.....	4
Titolo 2. Disciplina generale.....	7
Articolo 5. Zonizzazione.....	7
Articolo 6. Attività di fruizione turistico – ricreativa.....	8
Titolo 3. Disciplina delle attività turistico-ricreative e servizi di supporto della balneazione.....	21
Articolo 7. Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione consentiti.....	21
Articolo 8. Periodo di esercizio delle attività.....	26
Articolo 9. Emissioni sonore.....	26
Articolo 10. Utilizzo di fonti luminose in spiaggia.....	26
Articolo 11. Approvvigionamento energetico, idrico e smaltimento dei reflui delle concessioni e dei servizi di supporto alla balneazione.....	27
Articolo 12. Raccolta dei rifiuti.....	27
Articolo 13. Operazioni di manutenzione ordinaria, rifornimento e stoccaggio dei carburanti per i gruppi elettrogeni.....	28
Articolo 14. Richiesta di Autorizzazione.....	28
Articolo 15. Manufatti su piattaforme di abrasione marina.....	30
Articolo 16. Sanzioni.....	31
Titolo 4. Norme tecniche per la realizzazione delle strutture.....	32
Articolo 17. Oggetto delle norme tecniche.....	32
Articolo 18. Obiettivi e contenuti.....	32
Articolo 19. Tipologie costruttive.....	32
Articolo 20. Tolleranze.....	35
ALLEGATO 1.....	37
Schemi delle tipologie architettoniche dei manufatti e delle strutture.....	37

Piano di Utilizzo dei Litorali

Regolamento d'uso e norme tecniche per la realizzazione delle strutture

Titolo 1. Principi generali

Articolo 1. Finalità e contenuti generali

1. Il presente Regolamento disciplina, nei limiti delle funzioni e delle competenze conferiti dalla vigente normativa di riferimento, gli ambiti demaniali marittimi e le aree attigue al demanio ricadenti nell'ambito costiero di competenza del Comune di Porto Torres. Per questi tratti di litorale, destinati ad attività turistico-ricreative di supporto alla balneazione come meglio definito ai successivi artt. 3 e 4, il regolamento vuole perseguire le seguenti finalità:
 - a) garantire la conservazione e la tutela dell'ecosistema costiero;
 - b) armonizzare ed integrare le azioni sul territorio per uno sviluppo sostenibile anche in relazione al territorio immediatamente attiguo;
 - c) rapportare l'organizzazione del litorale al carattere naturale, rurale e urbano del contesto;
 - d) migliorare l'accessibilità e la fruibilità del sistema litoraneo in maniera da contrastare i processi di erosione e degrado della risorsa;
 - e) promuovere e incentivare la riqualificazione ambientale;
 - f) regolamentare e coordinare le diverse attività di servizio sui litorali attraverso processi di integrazione e complementarietà fra le stesse;
 - g) favorire la qualità, l'innovazione e la diversificazione dell'offerta di servizi turistici;
 - h) incentivare l'autonomia energetica delle strutture a servizio della balneazione attraverso l'utilizzo delle energie alternative con modalità morfologicamente integrate con le architetture.
 - i) promuovere la realizzazione di interventi coerenti con gli obiettivi e con lo scenario di riferimento progettuale del PUC.
2. Allo scopo di garantire il perseguimento delle finalità esposte di cui al comma precedente il regolamento d'uso disciplina in particolare:
 - le aree demaniali marittime per finalità turistico - ricreative;
 - le attività turistico ricreative a supporto della fruizione balneare;

- le aree di sosta veicolare a supporto della fruizione balneare;
 - il sistema degli accessi alle al litorale e al mare, della viabilità pedonale, ciclabile e veicolare di servizio a supporto della balneazione;
 - l'uso del litorale e dei territori attigui individuati dalle diverse zone, ai fini della fruizione balneare in genere e dei relativi servizi di supporto;
 - le attività attuabili in riferimento alla vigilanza, gestione e manutenzione del litorale e del Demanio Marittimo.
- 3.** Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme, al fine di garantire il perseguimento delle finalità di cui al comma 1 e l'attuazione del PUL si applicano:
- a) le Direttive Regionali di cui alla Deliberazione della G.R. n. 25/42 del 01 luglio 2010 e ss.mm.ii., come rettificata con Deliberazione delle G.R. n.10/28 del 17.3.2015;
 - b) l'Ordinanza Balneare, pubblicata annualmente con Determinazione dell'Assessorato agli Enti Locali, Finanze ed Urbanistica della Regione Sardegna, che disciplina le attività esercitabili sul demanio marittimo, per quanto concerne, gli usi consentiti e le regolamentazione delle aree destinate alle strutture balneari in concessione;
 - c) l'Ordinanza di sicurezza balneare e disciplina generale delle attività diportistiche, pubblicata annualmente dalla Autorità Marittima competente per territorio, che da disposizioni generali inerenti la sicurezza balneare e disciplina le attività esercitabili in mare, con particolare riguardo al noleggio delle unità da diporto utilizzate in attività ricreative e turistiche locali;
 - d) la Deliberazione n. 40/13 del 6.7.2016, con cui l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente, di concerto con l'Assessorato degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica, ha definito gli "Indirizzi per la gestione della fascia costiera", riguardante gli aspetti relativi alla pulizia delle spiagge, con particolare riferimento alla gestione della posidonia spiaggiata, e finalizzata alla preservazione di ambienti di pregio e dei fondali soprattutto in presenza di praterie di Posidonia;
 - e) la Legge Regionale n. 8 del 23 aprile 2015 per quanto attiene il Piano di Utilizzo dei Litorali.

Articolo 2. Contenuti

1. Il Piano di Utilizzo dei Litorali del Comune di Porto Torres, redatto secondo le disposizioni fornite dalle Direttive Regionali di cui alla Deliberazione della G.R. n. 10/28 del 17.3.2015, risulta composto dagli elaborati di seguito elencati:

ELABORATI PUL		
Elaborati grafico-testuali	Relazione tecnico – illustrativa	
	Regolamento d'uso e norme tecniche per la realizzazione delle strutture	
	Relazione esplicativa delle modalità di attuazione del PUL	
STATO ATTUALE		
<i>Elaborati cartografici</i>		
Tav. 1	scala 1:15.000	Quadro dei livelli di tutela ambientale e paesaggistica
Tav. 2	scala 1:5.000	Piano Paesaggistico Regionale
Tav. 3	scala 1:4.000	Unità fisiografiche e componenti geoambientali
Tav. 4a Tav. 4b	scala 1:2.000	Insedimenti turistici, infrastrutture e servizi a supporto della balneazione
Tav. 5	scala 1:10.000	Tavola Os.A.03a del Piano Urbanistico Comunale
STATO DI PROGETTO		
<i>Elaborati cartografici</i>		
Tav. 6	scala 1:3.500	Fascia speciale di tutela e Aree oggetto di riqualificazione e/o di messa in sicurezza
Tav. 7a Tav. 7b	scala 1:2.000	Zonizzazione e Attività turistico - ricreative e servizi di supporto alla balneazione
Tav. 8a Tav. 8b	scala 1:200	Progetto base delle aree da affidare in concessione
Tav. 9	scale varie	Tipologie architettoniche dei manufatti , schema tipologico dei parcheggi, degli accessi e dei servizi

Articolo 3. Ambito di applicazione

1. Il Regolamento disciplina gli ambiti demaniali marittimi di competenza del Comune di Porto Torres destinati ad attività turistico-ricreative, così come definito nell'art. 18 delle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. n. 10/28 del 17.3.2015.

2. Il presente Regolamento, inoltre, per gli ambiti contigui al Demanio Marittimo così come individuati nelle Tav.7a e Tav.7b "Zonizzazione e Attività turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione", anche quando non espressamente comprese nel Demanio Marittimo, si attua se coerenti con la disciplina urbanistica vigente;
3. Il Regolamento, infine, disciplina l'accesso al mare mediante l'individuazione della viabilità veicolare e pedonale per l'accesso alla spiaggia e al litorale in genere, coerentemente con quanto disposto dall'art. 29 della L.R. n. 23 dell'11 ottobre 1985.

Articolo 4. Attività turistico - ricreative e servizi per la fruizione balneare

1. Ai sensi del Decreto Legge n.400 del 5 ottobre 1993, Art. 1, lett. da a) ad e), convertito in L. 494/1993, per attività turistico - ricreative oggetto di rilascio di concessioni demaniale marittima si intendono:
 - a) gestione di stabilimenti balneari;
 - b) esercizi di ristorazione e somministrazione di bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
 - c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
 - d) gestione di strutture ricettive ed attività ricreative e sportive;
 - e) esercizi commerciali.
2. Nel Demanio Marittimo del Comune di Porto Torres, le attività turistico ricreative sono erogabili esclusivamente all'interno delle aree assentibili a concessione demaniale, così come individuate e localizzate nel successivo Art. 7, attraverso le seguenti tipologie di concessione: "Concessioni Demaniali Semplici (CDS)", "Concessioni Demaniali Multifunzionali (CDM)", come definite all'art. 3 delle Direttive Regionali della D.G.R. n. 10/28 del 17.3.2015 e così come disciplinato negli articoli successivi relativamente alle diverse zone.
3. Per lo svolgimento delle attività turistico - ricreative di cui ai commi precedenti, **sul Demanio Marittimo e nel mare territoriale del Comune di Porto Torres**, sempre all'interno delle aree assentibili a concessione così come individuate e localizzate nel successivo Art. 7 comma 1 e compatibilmente con la loro ammissibilità per le diverse Zone di cui al successivo Art. 6, **sono consentiti esclusivamente i seguenti servizi:**
 - a) noleggio di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio;
 - b) servizio di avvistamento e salvamento;
 - c) attività occasionali ludico - ricreative - sportive, che non necessitano di occupazione demaniale con superfici coperte;
 - d) gestione delle aree destinate alla fruizione con animali domestici;

- e) gestione dei gavitelli e campi boa per l'ormeggio di imbarcazioni di servizio per le attività di diving;
- f) scuola di vela (natanti da diporto a vela con deriva mobile, tavole a vela windsurf e kitesurf che si avvalgono di istruttori abilitati alla professione) con il posizionamento di corridoi di lancio;
- g) gestione corridoi di lancio destinati al pubblico uso;
- h) noleggio natanti (canoe, kayak, sandolini).

4. Ulteriori servizi di supporto alla balneazione, localizzabili in ambiti esterni al demanio marittimo, così come individuate nel successivo Art. 7 comma 3 compatibilmente con gli usi disciplinati nelle diverse Zone ai sensi del successivo Art. 6, sono:

- a) vendita di alimenti e bevande preconfezionati e sigillati (con marchio depositato o prodotti in laboratori alimentari regolarmente iscritti alla camera di commercio), all'interno dei chioschi bar;
- b) gestione parcheggi;
- c) servizi igienici e docce pubbliche o ad uso pubblico;
- d) servizi di informazione turistica;
- e) noleggio biciclette;
- f) attività occasionali ludico-ricreative-sportive, che non comportino la realizzazione di superfici coperte e/o nuovi volumi, la realizzazione di piscine e trasformazioni permanenti del suolo e delle vegetazione naturale;
- g) esercizio di ristorazione;
- h) noleggio ombrelloni, sdraio e lettini;
- i) noleggio attrezzature per snorkeling.

5. Per l'espletamento delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione, di cui ai precedenti commi 3 e 4, **sono ammessi i seguenti interventi e manufatti**, quest'ultimi assimilabili esclusivamente alle tipologie di "opere e impianti di facile rimozione":

- a) chioschi bar, dotati di ombreggio e pedana per il posizionamento di tavolini e sedie;
- b) box info – point o box nolo attrezzature per snorkeling;
- c) box infermeria e/o deposito attrezzi;
- d) torrette di avvistamento;
- e) corridoi di lancio destinati al pubblico uso;
- f) sistemi di ombreggio;

- g) passerelle e camminamenti su pedana;
 - h) recinzioni (semplice, palo e corda, mezza croce, croce sant'Andrea);
 - i) segnaletica e cartellonistica;
 - j) aree sosta veicolare;
 - k) arredi (cestini portarifiuti – panchine o sedie – tavoli - rastrelliere);
 - l) box servizi igienici;
 - m) piattaforma balneare su pedana lignea;
 - n) scivoli a mare;
 - o) sistemazione a verde attrezzato ivi comprese le opere e i manufatti necessari per garantire la corretta fruizione e gestione della risorsa (sentieri pedonali, panchine, arredi, parco giochi per bambini, sistemazioni a verde con specie autoctone coerenti con il corredo floristico locale e con l'assetto fitogeografico del sito di intervento);
 - p) opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica, comprendenti interventi di rinaturalizzazione, di ingegneria naturalistica, di mitigazione dei rischi geomorfologici e di erosione costiera;
 - q) punto ristoro.
- 6.** In riferimento alle strutture e manufatti realizzabili per l'esercizio delle attività turistico - ricreative e i servizi di supporto alla balneazione si applicano le definizioni stabilite dall'art. 3 delle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. n. 10/28 del 17.3.2015, che riguardano in particolare le "aree scoperte", le "opere e impianti di facile rimozione", le "opere ed impianti di difficile rimozione" e le "pertinenze demaniali".
- 7.** Per l'esercizio delle attività turistico - ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione, e per la progettazione, realizzazione e installazione delle strutture e manufatti di cui ai commi precedenti, si applicano le prescrizioni contenute nel presente Regolamento, nel relativo Allegato 1 contenente le schede tecniche delle strutture e dei manufatti, tipologicamente classificabili esclusivamente come "opere e impianti di facile rimozione", quale parte integrante e sostanziale al Regolamento stesso.
- 8.** L'organizzazione spaziale delle strutture, dei manufatti e delle opere per l'esercizio delle attività turistico - ricreative all'interno delle aree assentibili a concessione, così come definite nel successivo Art. 7, deve essere coerente con il progetto base di cui alle tavole Tav.8a e Tav.8b.
- 9.** Le attività e i servizi di cui al comma 3), 4) e 5) dovranno essere svolte compatibilmente nel rispetto del relativo Regolamento e di salvaguardia delle componenti ambientali sensibili.

Titolo 2. Disciplina generale

Articolo 5. Zonizzazione

1. L'ambito di applicazione del PUL è composto dalle seguenti Zone, derivanti dall'analisi delle componenti geo-ambientali, così come spazialmente identificate nelle Tav.7a e Tav.7b "Zonizzazione e Attività turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione":

Z0 – Settore marino costiero

Z1a - Spiaggia emersa

Z1b - Superficie programmabile

Z2 – Spiaggia sotto falesia attiva

Z3 – Settore di retrospiaggia

Z4a – Piattaforma d'abrasione marina fruibile

Z4b – Piattaforme e scarpate di erosione marina non fruibili

Z5 – Pianoro costiero

Z6 – Scarpata di falesia

Z7 – Versante costiero di degradazione marina

Z8a – Versante retro-costiero

Z8b – Versante retro-costiero a *Pinus pinea*

2. Oltre alle Zone di cui al comma precedente sono istituite e disciplinate, ai fini turistico ricreativi, le **Fasce speciali di tutela per la prevenzione dei rischi geomorfologici** ai sensi dell'art. 8 comma 12 delle Norme di Attuazione del PAI.

Articolo 6. Attività di fruizione turistico - ricreativa

1. In riferimento al differente livello di sensibilità alla fruizione, l'ambito di applicazione del PUL è suddiviso in Zone, come spazialmente indicate nelle Tav.7a e Tav.7b, per le quali si disciplinano le attività legate all'utilizzo balneare e turistico – ricreativo:

Z0 – Settore marino costiero

Definizione. Zona di mare destinata alla balneazione così come individuata dai dispositivi normativi vigenti degli Enti pubblici competenti.

a. Attività consentite

- la libera balneazione, ad esclusione delle aree delimitate dai corridoi di lancio e delle aree di pertinenza delle infrastrutture marittime e portuali per un raggio di 100 metri dalle stesse e comunque nel rispetto delle prescrizioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti di settore degli Enti pubblici competenti;
- la localizzazione temporanea di corridoi di lancio autorizzati dalle Autorità Marittime competenti per territorio a supporto dei servizi turistico - ricreativi (noleggio natanti e scuole di vela) e/o per il pubblico uso, garantendo l'assenza di incidenza sulla biocenosi marina e sull'assetto morfo - sedimentologico del fondale, nel rispetto delle prescrizioni previste dalle norme e dai regolamenti vigenti di settore degli Enti pubblici competenti.
- l'ancoraggio al fondo dei corridoi di lancio e dei gavitelli potrà essere eseguito solo durante la stagione estiva e con i seguenti sistemi: sulle praterie di Posidonia oceanica ancoraggio tipo "Harmony", costituiti da molle, eliche o spirali avvitate al fondale; sui fondi duri ancoraggio tipo "Halas", anelli di acciaio portati da barra e staffa cementati sul fondo; sui fondi sabbiosi misti a Posidonia potranno essere utilizzate le ancore ad espansione inserite nel fondale tipo "Manta Ray";
- la promozione di iniziative, attività e interventi volti alla conservazione integrale della prateria di Posidonia e della tutela delle biocenosi marine, in coerenza con quanto disciplinato dalle norme e dai regolamenti vigenti di settore.

b. Attività non consentite

- l'ancoraggio dei natanti ad uso turistico ricreativo anche se su fondale sabbioso e in assenza di Posidonia;
- l'utilizzo di corpi morti per l'ancoraggio di gavitelli, di corridoi di lancio e di ormeggi in genere su fondali di qualunque tipologia;
- l'utilizzo di catenarie per gavitelli, corridoi di lancio o ormeggi in genere prive di apposito galleggiante "jumper";
- l'utilizzo di gavitelli, corridoi di lancio ed ormeggi in genere ancorati al fondo durante la stagione invernale, al fine di evitarne l'usura, verificarne le condizioni,

effettuare la necessaria manutenzione ed essere installati nuovamente ad inizio della successiva stagione turistica di cui al successivo Art. 8;

- la messa in opera di pontili di qualunque genere, permanenti e temporanei, sia galleggianti ancorati al fondo che fissi su pali, finalizzati all'uso turistico ricreativo.

Z1.a – Spiaggia fruibile

Definizione. Area della spiaggia emersa, comprendente la componente di avanspiaggia che si estende dalla linea di riva fino alle componenti ambientali retrostanti. È intesa come superficie della spiaggia nella quale è possibile esercitare la libera fruizione balneare e all'interno della quale può essere presente la spiaggia programmabile.

a. Attività consentite

- il passaggio, il libero transito, la sosta e la frequentazione pedonale;
- il servizio di avvistamento e salvamento, di cui all'art. 4 comma 3 lett. b) e relativo manufatto di cui all'art. 4 comma 5 lett. d);
- la sosta e il posizionamento temporaneo di ombrelloni, sdraio, lettini;
- le attività ludico – ricreative – sportive di cui all'art. 4 comma 3 lett. c);
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica di cui all'art. 4 comma 5 lett. i), esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione;
- la messa a dimora di passerelle lignee temporanee e removibili di cui all'art. 4 comma 5 lettera g);
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata, con mezzi manuali e comunque in stretta osservanza delle prescrizioni disposte dalle norme e dai regolamenti di settore e secondo le modalità di cui al successivo art. 7 comma 6;
- la fruizione di animali domestici con le modalità di cui all'art. 4 comma 3 lett. d) nelle aree previste e così individuate nella Tav7b e riportate nel successivo art. 7 comma 8;

b. Attività non consentite

- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli;
- i servizi e i manufatti turistico-ricreativi di cui all'art. 4 comma 3 e comma 5, ad esclusione del servizio di avvistamento e salvamento con relativo manufatto e di quelli previsti all'interno della *Z1.b superficie programmabile*;
- i servizi di cui all'art. 4 comma 4;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni;

- l'installazione temporanea di qualsiasi struttura e manufatto se non autorizzato;
- la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, di sottoservizi in genere e di cavidotti;
- la sosta e il posizionamento anche temporaneo di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio lungo la fascia di battigia (5metri dalla linea di riva);
- la sosta di natanti, anche in corrispondenza delle aree di pertinenza dei corridoi di lancio lungo la fascia di battigia.

Z1.b – Superficie programmabile

Definizione. Area della spiaggia emersa, comprendente la componente di avanspiaggia che si sviluppa a partire dalla distanza di 5 m della linea di riva fino alle componenti ambientali di retrospiaggia e dei settori retrolitorali. Essa costituisce il riferimento spaziale per la localizzazione e il dimensionamento delle concessioni demaniali turistico-ricreative.

a. Attività consentite

- il passaggio, il libero transito, la sosta e la frequentazione pedonale;
- le attività turistico – ricreative di cui all'art. 4 comma 3 lett. a), b), c), d), f) esclusivamente nelle aree previste assentibili a concessione demaniale come localizzate nelle tavole Tav7a e Tav7b e come elencate al successivo art.7 comma 1;
- la messa a dimora di manufatti di cui all'art. 4 comma 5 lett. c), d), f), g), i) esclusivamente all'interno delle aree previste per l'esercizio delle attività concessorie;
- la messa a dimora di recinzioni palo corda di cui all'art. 4 comma 5 lett. h) per la delimitazione degli spazi concessori;
- la pulizia della spiaggia dai rifiuti di origine antropica e l'eventuale allontanamento delle foglie e dei banchi di Posidonia sedimentata, esclusivamente se autorizzata, con mezzi manuali e comunque in stretta osservanza delle prescrizioni disposte dalle norme e dai regolamenti di settore e secondo le modalità di cui al successivo art. 7 comma 6.

b. Attività non consentite

- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli;
- i servizi di cui all'art. 4 comma 4;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'art. 4 comma 5, ad esclusione di quelli previsti al punto precedente;
- la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, di sottoservizi in genere e di cavidotti;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni.

Z2 – Spiaggia sotto falesia attiva

Definizione. Area della spiaggia emersa, comprendente la componente di avanspiaggia che si estende dalla linea di riva fino al piede della falesia attiva.

a. Attività consentite

- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica di cui all'art. 4 comma 5 lett. i) per indicazione dei livelli di attenzione, pericolo e divieto;
- interventi di mitigazione dell'erosione costiera e della pericolosità geomorfologica così come previsto all'art. 4 comma 5 lett. p).

b. Attività non consentite

- il passaggio, il libero transito, la sosta e la frequentazione pedonale;
- i servizi di cui all'art. 4 comma 3 e 4;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'art. 4 comma 5, ad esclusione di quelli previsti al punto precedente;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli;
- la sosta e il posizionamento anche temporaneo di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio;
- la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, di sottoservizi in genere e di cavidotti.

Z3 – Settore di retrospiaggia

Definizione. Area di spiaggia in prossimità del piede della scarpata di falesia caratterizzata da accumuli eolici sabbiosi embrionali.

a. Attività consentite

- la riqualificazione ambientale ai fini della rimozione delle cause di degrado e di mitigazione degli impatti indotti dalla fruizione balneare come quanto previsto all'art. 4 comma 5 lett. p);
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica di cui all'art. 4 comma 5 lett. i) per indicazione dei livelli di attenzione, in corrispondenza degli accessi pedonali;
- la riqualificazione degli accessi attraverso la messa a dimora di passerelle lignee temporanee e removibili di cui all'art. 4 comma 5 lettera g);
- la messa a dimora di recinzioni di cui all'art. 4 comma 5 lett. h) per la delimitazione degli ambiti maggiormente sensibili;
- lo stoccaggio della biomassa vegetale e dei residui fogliari di Posidonia allontanata dalla spiaggia e dalla battigia antistante secondo le disposizioni di cui al successivo art. 7 comma 6.

b. Attività non consentite

- i servizi di cui all'art. 4 comma 3 e 4;

- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'art. 4 comma 5, ad esclusione di quelli previsti al punto precedente;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli;
- la sosta e il posizionamento temporaneo di ombrelloni, sdraio, lettini;
- la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, di sottoservizi in genere e di cavidotti;
- il passaggio pedonale al di fuori dei percorsi consentiti.

Z4.a – Piattaforma d'abrasione marina fruibile

Definizione. Superfici sub orizzontali ed elevate rispetto al livello medio del mare, modellate sul substrato roccioso affiorante e interessate, in alcuni tratti, da depositi sabbiosi di origine marina e di rimaneggiamento marino derivanti dai processi di degradazione della scogliera.

a. Attività consentite

- il passaggio, il libero transito, la sosta e la frequentazione pedonale;
- la sosta e il posizionamento temporaneo di ombrelloni, sdraio, lettini;
- le attività turistico – ricreative di cui all'art. 4 comma 3 lett. a), b), h), esclusivamente nelle aree previste assentibili a concessione demaniale come localizzate nelle tavole Tav7a e Tav7b e come elencate al successivo art. 7 comma 1;
- le attività turistico – ricreative di cui all'art. 4 comma 3 lett. c);
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica di cui all'art. 4 comma 5 lett. i), esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione e informazione naturalistica, in corrispondenza degli accessi, dei percorsi e delle aree designate per la fruizione;
- la messa a dimora di recinzioni palo corda di cui all'art. 4 comma 5 lett. h) per la delimitazione degli spazi concessori;
- la messa a dimora di manufatti di cui all'art. 4 comma 5 lett. d), f), m) esclusivamente all'interno delle aree previste per l'esercizio delle attività concessorie;
- la messa a dimora di manufatti di cui all'art. 4 comma 5 lett. n);
- interventi di riqualificazione ambientale e paesaggistica come previsto all'art. 4 comma 5 lett. p).

b. Attività non consentite

- le attività turistico – ricreative di cui all'art. 4 comma 3 ad eccezione di quelle indicate al punto precedente;
- i servizi di cui all'art.4 comma 4;

- il posizionamento di manufatti di cui all'art.4 comma 5 salvo quelli previsti al punto precedente;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli;
- la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, di sottoservizi in genere e di cavidotti;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni.

Z4.b – Piattaforme e scarpate di erosione marina non fruibili

Definizione. Superfici sub orizzontali, in genere difficilmente accessibili, scolpite su substrato roccioso affiorante e delimitate da scarpate rocciose a falesia attive e in evoluzione regressiva.

a. Attività consentite

- interventi di restauro e recupero conservativo dei beni storico-culturali presenti;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica di cui all'art. 4 comma 5 lett. i) per indicazione dei livelli di attenzione, pericolo e divieto;
- la messa a dimora di recinzioni di cui all'Art. 4 comma 5 lett. h), ai fini della delimitazione delle componenti ambientali sensibili e come dissuasori per la fruizione;
- interventi di mitigazione dell'erosione costiera e della pericolosità geomorfologica così come previsto all'art. 4 comma 5 lett. p).

b. Attività non consentite

- il passaggio, il libero transito, la sosta e la frequentazione pedonale;
- i servizi di cui all'art. 4 comma 3 e 4;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'art. 4 comma 5, ad esclusione di quelli previsti al punto precedente;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli;
- la sosta e il posizionamento anche temporaneo di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio;
- interventi che accentuino il rischio geomorfologico e l'erosione costiera;
- la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, di sottoservizi in genere e di cavidotti.

Z5 – Pianoro costiero

Definizione. Altopiano costiero sub pianeggiante, esteso lungo il margine superiore della falesia e caratterizzato localmente dall'attraversamento delle infrastrutture per la mobilità lungo la costa.

a. Attività consentite

- il passaggio, il libero transito, la sosta e la frequentazione pedonale e ciclabile nei percorsi destinati allo scopo;
- le attività turistico – ricreative di cui all'art. 4 comma 4 lett. a), b); d), e), g), h), i) esclusivamente nelle aree localizzate nelle tavole Tav7a e Tav7b;
- le attività turistico – ricreative di cui all'art. 4 comma 4 lett. f);
- la messa a dimora di manufatti di cui all'art. 4 comma 5 lett. a), b), f), g), j), k), q);
- gli interventi così come previsti all'art. 4 comma 5 lett. o), p);
- la fruizione da parte di animali domestici;
- interventi di restauro e recupero conservativo dei beni storico-culturali presenti;
- il passaggio pedonale di accesso alle spiagge e alla costa rocciosa in corrispondenza dei sentieri e delle piste regolamentate e delimitate;
- l'assegnazione temporanea per una durata massima di 15 giorni, di aree da destinare alle manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, che prevedano l'installazione di sole strutture facilmente amovibili, a garanzia che tali eventi non modifichino lo stato originario dei luoghi;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni, solo se autorizzati, a servizio dei chioschi bar e per manifestazioni temporanee e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11;
- le operazioni di manutenzione ordinaria ed approvvigionamento dei gruppi elettrogeni, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.13;
- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica di cui all'art. 4 comma 5 lett. i);
- la realizzazione e il passaggio delle infrastrutture elettriche, idriche e fognarie nel rispetto delle normative vigenti di settore;
- l'inserimento di sistemi di approvvigionamento elettrico da fonti rinnovabili a servizio delle attività riportate all'Art. 4 comma 4 lettere a), b), d), g);
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.10;
- la riqualificazione e/o la realizzazione di percorsi ciclo – pedonali.

b. Attività non consentite

- Il transito e la sosta veicolare al di fuori delle aree designate allo scopo;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose se non autorizzate;

- le attività turistico – ricreative di cui all'art. 4 comma 4 ad eccezione di quelle indicate al punto precedente;
- le attività turistico – ricreative di cui all'art. 4 comma 3;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'art. 4 comma 5, ad esclusione di quelli previsti al punto precedente.

Z6 – Scarpata di Falesia

Definizione. Versanti con acclività generalmente superiore al 50%, degradanti verso il mare, localmente soggetti a fenomeni di instabilità geomorfologica connessi con le dinamiche marino-litorali.

a. Attività consentite

- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica di cui all'art. 4 comma 5 lett. i), esclusivamente per indicazione dei livelli di attenzione, pericolo, divieto;
- la messa a dimora di recinzioni di cui all'Art. 4 comma 5 lett. h), ai fini della delimitazione delle componenti ambientali sensibili e come dissuasori per la fruizione;
- il passaggio pedonale di accesso alle spiagge e alla costa rocciosa in corrispondenza dei sentieri e delle piste regolamentate e delimitate, previa messa in sicurezza dai pericoli geomorfologici;
- gli interventi di cui all'art. 4 comma 5 lett. p);
- la chiusura di varchi e accessi alle piattaforme e scarpate non fruibili e che non rispettano le condizioni minime di sicurezza;
- la riqualificazione e la messa in sicurezza dei percorsi di accesso alle spiagge e alla costa rocciosa come individuati nelle tavole Tav.7a e Tav.7b.

b. Attività non consentite

- il libero accesso, la sosta e la frequentazione pedonale oltre i sentieri individuati e opportunamente delimitati;
- i servizi di cui all'art. 4 comma 3 e 4;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'art. 4 comma 5, ad esclusione di quelli previsti al punto precedente;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli;
- la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche, fognarie, di sottoservizi in genere e di cavidotti.

Z7 – Versante costiero di degradazione marina

Definizione. Tratti di costa alta rocciosa soggetta a processi di degradazione marina diretta e indiretta.

a. Attività consentite

- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica di cui all'art.4 comma 5 lett. i) per indicazione dei livelli di attenzione, pericolo e divieto;
- il passaggio, il libero transito, la sosta e la frequentazione pedonale e ciclabile nei percorsi destinati allo scopo;
- il passaggio pedonale di accesso alle spiagge e alla costa rocciosa in corrispondenza dei sentieri e delle piste regolamentate e delimitate;
- gli interventi di cui all'art. 4 comma 5 lett. o) – sentieri pedonali, sistemazioni a verde;
- gli interventi di cui all'art. 4 comma 5 lett. p);
- la messa a dimora di manufatti di cui all'art. 4 comma 5 lett. f), k) nei punti di sosta panoramici così come individuati nelle tavole Tav7a e Tav7b;
- interventi di restauro e recupero conservativo dei beni storico-culturali presenti.

b. Attività non consentite

- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli;
- le attività turistico – ricreative di cui all'art. 4 comma 3 e 4 ad eccezione di quelle indicate al punto precedente;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'art. 4 comma 5, ad esclusione di quelli previsti al punto precedente;
- la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, di sottoservizi in genere e di cavidotti.

Z8a – Versante retro - costiero

Definizione. Superfici retrolitorali subpianeggianti o debolmente inclinati, con depositi colluvio – detritici e suoli poco profondi, attualmente destinati a parco urbano.

a. Attività consentite

- l'assegnazione temporanea per una durata massima di 15 giorni, di aree da destinare alle manifestazioni di carattere temporaneo quali feste, spettacoli, eventi sportivi o culturali, che prevedano l'installazione di sole strutture facilmente amovibili, a garanzia che tali eventi non modifichino lo stato originario dei luoghi;
- il transito e la sosta veicolare nelle aree adibite allo scopo così come indicato nelle Tav7a e Tav7b;
- le attività turistico – ricreative di cui all'Art. 4 comma 4 lett. a), b), c), d), e), f), g);

- la messa a dimora di manufatti di cui all'art. 4 comma 5 lett. a), b), f), g), h), i); j), k), l), q);
- gli interventi di cui all'art. 4 comma 5 lett. o), p);
- la fruizione da parte di animali domestici;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni, solo se autorizzati, a servizio dei chioschi bar e per manifestazioni temporanee e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 11;
- le operazioni di manutenzione ordinaria ed approvvigionamento dei gruppi elettrogeni, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.13;
- la realizzazione delle infrastrutture idriche, fognarie e elettriche per il collegamento alle reti esistenti dei servizi igienici e dei chioschi bar;
- l'inserimento di sistemi di approvvigionamento elettrico da fonti rinnovabili a servizio delle attività riportate all'Art.4 comma 4 lettere a), b), c), d), g);
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art.10;
- la realizzazione di cisterne idriche e vasche di accumulo reflui interrate a servizio dei servizi igienici e dei punti ristoro, nel rispetto delle norme di settore ed autorizzati dagli enti competenti, qualora non risultasse possibile l'allaccio alle reti esistenti;

b. Attività non consentite

- le attività turistico – ricreative di cui all'Art. 4 comma 3;
- la sosta e il transito veicolare al di fuori delle aree designate allo scopo.

Z8b – Versante retro – costiero a Pinus pinea

Definizione. Superfici retrolitorali subpianeggianti o debolmente inclinate su cui si sviluppano suoli poco profondi e materiali colluvio – detritici, colonizzate da formazioni forestali a *Pinus pinea*.

a. Attività consentite

- le attività turistico – ricreative di cui all'Art. 4 comma 4 lett. b), f);
- gli interventi previsti all'art. 4 comma 5 lett. o), p);
- i manufatti di cui all'art. 4 comma 5 lett. i), k);
- le aree di sosta veicolare di cui all'Art. 4 comma 5 lett. j) così come individuate nella Tav.7b;
- il passaggio, il libero transito e la frequentazione pedonale negli spazi destinati allo scopo.

b. Attività non consentite

- le attività turistico – ricreative di cui all'Art. 4 comma 3;

- la sosta e il transito veicolare al di fuori delle aree designate allo scopo;
- le attività turistico – ricreative, gli interventi e i manufatti di cui all'art. 4 comma 4 e 5 ad eccezione di quelli indicati al punto precedente.

Attività consentite per l'Ambito di applicazione del PUL sono:

- la fruizione naturalistico ambientale ad eccezione delle Zone Z2, Z4.b, Z6;
- l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora, regolati a volume tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose, unicamente se autorizzate e nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 10;
- la messa a dimora di recinzioni di cui all'Art. 4 comma 5 lett. h), ai fini della delimitazione delle componenti ambientali sensibili e come dissuasori per la fruizione;
- la messa a dimora di cestini portarifiuti di cui all'Art. 4 comma 5 lett. k), posizionati per la raccolta differenziata nelle aree fruibili e all'interno delle concessioni;
- la pulizia dai rifiuti di origine antropica;
- le attività finalizzate alla conservazione e alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio;
- la sistemazione delle aree verdi esistenti;
- interventi di protezione, di recupero ambientale e rinaturalizzazione delle componenti ambientali interessate dal degrado della fruizione, da processi di erosione e di instabilità dei versanti, attraverso opere naturalistiche eco-compatibili;
- l'installazione di opere temporanee e di facile rimozione nelle aree a pericolosità da frana Hg2, Hg3 e Hg4 a seguito dell'approvazione, secondo le competenze di cui all'art. 1 della L.R. n. 33/2014, di uno Studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica predisposto ai sensi dell'art. 25 delle NdA del PAI;
- l'installazione di opere temporanee e di facile rimozione nelle aree di inondazione costiera Hi_c individuate dal PAI/PGRA (Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni) nel rispetto delle prescrizioni di cui al Titolo V, art. 41 delle Norme di Attuazione del PAI (testo coordinato maggio 2016).

Attività non consentite per l'Ambito di applicazione del PUL sono:

- interventi che pregiudichino l'attuale stato dei luoghi;
- interventi che peggiorino il livello di pericolosità geomorfologica e l'erosione costiera;
- la messa a dimora di opere di difficile rimozione, la realizzazione di superfici scoperte sterrate, asfaltate, cementate o pavimentate con materiali che pregiudichino lo stato dei luoghi;
- l'alterazione della vegetazione e della flora, in particolare di interesse conservazionistico (es. *Limonium* spp. endemici);
- l'asportazione di sedimenti, materiali rocciosi, di specie vegetali e animali nonché il disturbo alla fauna selvatica, l'alterazione della flora e delle vegetazione naturale;
- gli interventi di sbancamento, scavi, trincee e movimentazioni terra e di materiale roccioso se non espressamente autorizzati;
- lo sversamento di acqua, reflui e prodotti inquinanti;
- lo stoccaggio anche temporaneo di carburanti e altre sostanze inquinanti;
- l'installazione e l'utilizzo di fonti luminose se non autorizzate;
- l'utilizzo di apparecchi di diffusione sonora se non autorizzati;
- la messa a dimora di strutture e manufatti che non rispettano gli schemi tipologici riportati nella Tav. 9 e al Titolo 4 delle presenti norme;
- il libero accesso, la sosta e la frequentazione ciclabile e pedonale in genere oltre le aree designate allo scopo;
- l'apertura di nuovi accessi, varchi, camminamenti, strade e piste;
- la localizzazione di gruppi elettrogeni ad eccezione degli ambiti individuati;
- interventi sul suolo o installazione di manufatti che possono generare processi di dilavamento e di erosione del suolo;
- l'esercizio di attività per la fruizione naturalistico ambientale negli ambiti e nelle zone interdette alla libera fruizione.

2. Fasce speciali di tutela per la prevenzione dei rischi geomorfologici

Definizione: Aree individuate ai sensi dell'art. 8 comma 12 delle Norme di Attuazione del PAI.

a. Attività consentite

- il posizionamento di segnaletica e cartellonistica di cui all'art. 4 comma 5 lett. i) per indicazione dei livelli di attenzione, pericolo e divieto;
- interventi di cui all'art. 4 comma 5 lett. p).

b. Attività non consentite

- il passaggio, il transito, la sosta e la libera fruizione in genere;
- i servizi di cui all'art. 4 comma 3 e 4;
- la messa a dimora di strutture e manufatti di cui all'art. 4 comma 5, ad esclusione di quelli previsti al punto precedente;
- il transito e la sosta di mezzi meccanici e veicoli;
- la sosta e il posizionamento anche temporaneo di ombrelloni, sdraio, lettini e strutture per l'ombreggio;
- la realizzazione ed il passaggio interrato di infrastrutture idriche, fognarie, di sottoservizi in genere e di cavidotti;
- la balneazione, la sosta e il transito di natanti di qualunque tipologia per la fascia ricadente nella Z0.

Titolo 3. Disciplina delle attività turistico-ricreative e servizi di supporto della balneazione

Articolo 7. Concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e servizi di supporto alla balneazione consentiti

1. Concessioni demaniali marittime:

La tabella seguente elenca le concessioni demaniali marittime consentite riportati nelle tavole Tav.7a e Tav.7b:

LOCALITA'	ID_cat	SERVIZI	SUPERFICIE (m²)	FRONTE MARE (m)
Balai	CDM_01	Piattaforma balneare per noleggio ombrelloni, sdraio, lettini su pedana lignea e noleggio piccoli natanti	280	40
Il Ponte	CDM_02	Piattaforma balneare per noleggio ombrelloni, sdraio, lettini su pedana lignea	285	9.5
Il Ponte	CDS_03	Piattaforma balneare per noleggio ombrelloni, sdraio, lettini su pedana lignea	105 + 96	7 + 16
La Farrizza	CDS_04	Piattaforma balneare per noleggio ombrelloni, sdraio, lettini su pedana lignea	344	43
Platamona	CDM_05	Scuola di vela con corridoio di lancio	450	45

2. Servizio di salvamento a mare e primo soccorso: le concessioni demaniali marittime elencate al punto precedente dovranno obbligatoriamente prestare tali servizi e dotarsi dell'attrezzatura necessaria per il pronto soccorso.

3. Corridoi di lancio ad uso pubblico: sono destinati al pubblico uso per l'atterraggio e la partenza delle unità a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela.

4. Concessioni per attività turistico - ricreative e di supporto alla balneazione nelle aree retrolitorali ed esterne al demanio marittimo:

le Zone Z5, Z8a e Z8b, definite dall'art. 5 e rappresentate nelle tavole Tav.7a e Tav.7b, sono le uniche aree retrolitorali idonee alla localizzazione di attività turistico-ricreative e di supporto alla balneazione, così come elencate nell'Art. 4 comma 4 del presente Regolamento.

5. Aree di sosta veicolare, accessi e servizi igienici:

- a) le aree di sosta veicolare a servizio della fruizione balneare devono essere localizzate come indicato nelle tavole Tav.7a e Tav.7b; i nuovi parcheggi devono essere localizzati in ambiti esterni al demanio marittimo, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali;
- b) le aree di sosta veicolare devono essere realizzate nel rispetto dei requisiti tecnico-progettuali di riferimento di cui alla Tav.9;
- c) le specie vegetali per gli impianti a verde, qualora previsti all'interno delle aree parcheggio, devono essere appartenenti al contesto fitogeografico locale e corrispondenti al corredo floristico autoctono dell'ambito; le specie per l'impianto a verde devono essere individuate nel rispetto del mantenimento di un buono stato di conservazione degli habitat e delle specie di interesse comunitario e conservazionistico. Non è ammesso l'utilizzo di specie aliene ed alloctone;
- d) in corrispondenza delle aree vegetate, l'eventuale ampliamento o realizzazione di nuove aree destinate alla sosta, come indicato alla precedente lett. a), dovrà avvenire prioritariamente sulla vegetazione erbacea ed arbustiva, con la salvaguardia dello strato vegetale arboreo, di eventuali endemismi e delle specie di interesse conservazionistico;
- e) nell'ambito delle aree sosta veicolare sono ammesse le attività e i servizi di supporto alla balneazione di cui all'art. 4 comma 4 lettere b), c), d), e), con l'installazione dei manufatti di cui al comma 5 lettere b), c), h), k), l), o) – sistemazioni e verde;
- f) nelle aree di sosta veicolare devono essere rispettate le disposizioni relative alla prevenzione e difesa dagli incendi del patrimonio boschivo, coerentemente con quanto previsto dal Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e Lotta Attiva Contro gli Incendi Boschivi (PRAI) e dalle Prescrizioni Regionali Antincendio;
- g) gli accessi alla risorsa devono essere localizzati come indicato nelle tavole Tav.7a e Tav.7b e comunque in corrispondenza di varchi già abitualmente frequentati, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali;
- h) le piste, i varchi e gli accessi non previsti e non regolamentati devono essere oggetto di ripristino e riqualificazione ambientale e/o l'ingresso dovrà essere scoraggiato attraverso l'utilizzo di cancelli, sbarre, massi, dissuasori o recinzioni, segnaletica di divieto e informativa sulle valenze del luogo, etc. di cui all'art. 4 comma 5 lett. g), h), i);
- i) gli accessi alla spiaggia e alla costa rocciosa dovranno essere realizzati in modo da garantire l'assenza di incidenza sulle dinamiche geomorfologiche e sulla vegetazione presente;

- j) i varchi di accesso alla spiaggia e alla costa rocciosa dovranno essere mantenuti liberi dal posizionamento antistante di manufatti o di spazi concessori demaniali dei servizi turistico-ricreativi;
- k) il transito saltuario di veicoli elettrici in spiaggia è previsto esclusivamente se autorizzato e per cause di servizio (carico/scarico per l'approvvigionamento delle attività turistico-ricreative);
- l) il transito temporaneo di mezzi meccanici e veicoli a motore gommati e di peso non superiore alle 2,5 t è previsto esclusivamente se autorizzato e per cause di servizio attraverso gli ingressi alla spiaggia appositamente segnalati allo scopo, garantendo l'assenza di incidenza sulle componenti ambientali ed in condizioni di sicurezza per le persone, comunque in stretta osservanza delle prescrizioni disposte dalle norme e dai regolamenti di settore;
- m) i servizi igienici devono essere ubicati così come ammesso nelle zone idonee di cui all'art. 6. I nuovi servizi igienici:
 - preferibilmente devono essere realizzati secondo la tipologia propria delle “opere e impianti di facile rimozione”;
 - preferibilmente devono essere collegati alle reti tecnologiche esistenti (elettrica, idrica e fognaria);
 - devono essere dotati di adeguati sistemi di sicurezza per la raccolta e smaltimento dei reflui;
 - devono prevedere l'installazione di adeguati sistemi per il risparmio idrico, quali riduttori di flusso, rubinetti miscelatori monocomando, vaschette di scarico con doppio tasto o regolatore di flusso;
 - non sono ammessi servizi igienici di tipo “chimico” se non in caso di manifestazioni temporanee.

6. Manutenzione ordinaria e monitoraggio della costa, gestione delle concessioni demaniali:

- a) la rimozione delle biomasse vegetali deposte dalle mareggiate è prevista solo in condizioni documentate di pericolo per la balneazione; in questa circostanza la rimozione della Posidonia può essere condotta nel rispetto della normativa e dai regolamenti di settore vigenti e secondo quanto disposto dalle presenti norme, solo se autorizzata da parte del Comune e/o dagli Enti competenti. L'autorizzazione è rilasciata previa presentazione di un Progetto di intervento corredato da studi specialistici di settore. In ogni caso il progetto e gli studi specialistici dovranno contenere almeno: motivazioni che giustificano l'intervento, natura delle attività, modalità e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, incidenza sulle componenti ambientali e relative azioni di mitigazione previste per ridurre l'impatto, comprese le azioni di monitoraggio ambientale durante e dopo l'intervento. Sono in ogni caso da preferire soluzioni che non comportino la rimozione della Posidonia dalla spiaggia in cui si è depositata. Gli eventuali lavori di rimozione della biomassa

vegetale spiaggiata, devono essere condotti sotto la Direzione di un tecnico abilitato (geologo, ingegnere ambientale, agronomo-forestale) al fine di verificare e garantire la tutela delle componenti ambientali. A conclusione dei lavori, il tecnico incaricato, dovrà attestare il regolare svolgimento dei lavori come da progetto;

- b) il posizionamento dei manufatti turistico-ricreativi deve essere preceduto da una analisi dettagliata dello stato dei luoghi di installazione e dei settori limitrofi, atta a verificare le condizioni ambientali, morfologiche e spaziali idonee al posizionamento dei manufatti previsti dal presente Piano;
- c) qualora, per le naturali mutevoli condizioni dell'assetto morfologico non vi siano gli spazi sufficienti per il posizionamento delle attività turistico-ricreative come previsto dai presenti dispositivi di Piano, è fatto obbligo per il concessionario limitare la localizzazione dei manufatti al nuovo assetto morfologico e areale, nel rispetto dei parametri dimensionali massimi della concessione (superficie e fronte mare della concessione di cui all'Art. 7 comma 1);
- d) è fatto obbligo per i concessionari esporre in posizione ben visibile gli estremi dell'atto concessorio;
- e) i corridoi di lancio devono essere sempre destinati al pubblico uso, anche laddove siano a supporto dei servizi turistico ricreativi (noleggio natanti e scuole di vela), per l'atterraggio e la partenza di unità a motore, a vela e tavole a vela (non è permesso l'alaggio e il varo di natanti da diporto).

7. Indirizzi di tutela, salvaguardia e riqualificazione ambientale:

- a) sono da promuovere gli interventi di protezione, di recupero ambientale e rinaturalizzazione delle componenti ambientali interessate dal degrado della fruizione balneare e da processi di erosione dei versanti e delle coste, attraverso opere naturalistiche eco-compatibili che mirano alla tutela e alla rigenerazione spontanea degli habitat;
- b) le strutture e i manufatti per lo svolgimento delle attività turistico - ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione devono preferibilmente essere realizzati utilizzando materiali naturali, biocompatibili con l'ambiente, come materiali locali o legno proveniente da foreste con certificazione ecologica (FSC o simili), e forme e colori tali da renderli compatibili con il paesaggio circostante, secondo le indicazioni e prescrizioni di cui al successivo Titolo 4 e schede allegate;
- c) è incentivata la sostenibilità energetica delle strutture e dei manufatti per lo svolgimento delle attività turistico - ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili, come i pannelli fotovoltaici, e devono essere adottate soluzioni tecniche per assicurare il risparmio idrico ed energetico, favorendo anche la gestione delle attività certificata secondo criteri di qualità ambientale (es. ECOLABEL);

d) l'ambito di applicazione del PUL individua aree di riqualificazione così come rappresentate nella Tav. 6, quali ambiti unitari di intervento per la realizzazione di progetti integrati di sistemazione naturalistico-ambientale e di valorizzazione delle risorse, attuati in un'ottica di sostenibilità e contestuali alla prevenzione della pericolosità geomorfologica. Per tali ambiti la Tav. 6 riporta i requisiti generali di intervento.

8. Ambiti destinati alla fruizione con animali domestici:

a) nella spiaggia di Farrizza è permesso l'accesso e la fruizione da parte di animali domestici;

b) in prossimità degli accessi agli ambiti destinati alla fruizione di animali da compagnia dovranno essere localizzati appositi cartelli informativi sulle regole di comportamento e cestini per la raccolta di rifiuti organici;

c) in tali aree i proprietari/detentori degli animali sono tenuti al rispetto dell'ordinanza del Ministero della Salute del 12.12.2006 e l'ulteriore normativa vigente in materia;

d) i proprietari/conduuttori dei cani sono responsabili del benessere, del controllo e della conduzione degli animali e rispondono, sia civilmente che penalmente, di eventuali danni o lesioni a persone, animali e cose provocate dall'animale stesso;

e) qualora le aree di fruizione, non fossero dotate di ombreggi e di acqua corrente, dovrà essere cura dell'utente provvedere alle zone d'ombra, alla fornitura di acqua per l'abbeverata e dotarsi delle attrezzature necessarie per il benessere degli animali, nonché di porre in essere tutte le cautele atte a garantire la propria e l'altrui incolumità, compresa quella degli animali;

f) l'accesso alla spiaggia è consentito ad un numero massimo di due animali per persona;

g) potranno accedere alla spiaggia esclusivamente i cani che siano regolarmente iscritti all'anagrafe canina, identificati con microchip o tatuaggio, e muniti di documentazione sanitaria che dimostri di essere in regola con le vaccinazioni, anche nel caso di animali provenienti dall'estero;

h) i proprietari/conduuttori devono assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle esigenze di convivenza con le persone e gli animali che usufruiscono della spiaggia libera e dovranno, in particolare, evitare latrati prolungati e comportamenti eccessivamente vivaci dei propri cani, che non dovranno arrecare disturbo al vicinato né manifestare aggressività verso gli altri soggetti contemporaneamente presenti; in caso contrario saranno tenuti ad allontanarsi dalla spiaggia;

i) i cani potranno fare il bagno in mare nello specchio acqueo antistante il tratto di spiaggia designato;

- j) i proprietari/conduttori hanno l'obbligo di portare con sé una museruola rigida o morbida da applicare ai cani in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali, o su richiesta delle Autorità competenti;
- k) le deiezioni solide dovranno essere immediatamente rimosse, a cura del proprietario/conduttore, che dovrà essere munito di apposita paletta/raccoglitore, e depositate negli appositi contenitori dei rifiuti o allontanati a cura del conduttore stesso e destinati a smaltimento autorizzato.

Articolo 8. Periodo di esercizio delle attività

1. Le concessioni per attività turistico - ricreative e i servizi di supporto alla balneazione di cui all'art. 4 sono dal punto di vista della durata di esercizio, suddivise in due categorie come ai commi successivi;
2. Sono stagionali le attività turistico - ricreative di cui all'art. 4 comma 3 e all'art. 7 comma 1, localizzate in ambito demaniale marittimo, per le quali la durata dell'esercizio in modo continuativo è massimo di mesi sette con decorrenza dal 1° Aprile fino al 31 Ottobre di ogni anno. Le strutture e i manufatti di cui alle attività e servizi di concessione stagionale devono essere montate e rimosse in tutte le loro parti entro l'intervallo temporale suddetto; le aree libere devono essere reintegrate conformemente ai loro caratteri paesaggistici e ambientali;
3. Sono annuali le attività e i servizi di cui all'art. 4 comma 4 e all'art. 7 comma 4 e relativi manufatti di cui all'art. 4 comma 5, vincolati al rispetto dei parametri di zona previsti dal PUC, localizzati nelle zone idonee allo scopo di cui all'art. 6, esterni al demanio marittimo, per i quali la durata dell'esercizio in modo continuativo è superiore ai mesi sette, indipendentemente dalla durata della stagione balneare;
4. Periodi di esercizio più limitati possono essere previsti per le strutture e i manufatti delle concessioni in aree di pericolosità di inondazione costiera Hi_c a seguito di uno studio di maggior dettaglio come definito al Titolo V, art. 41 delle Norme di Attuazione del PAI (testo coordinato maggio 2016), oppure a seguito delle risultanze dello Studio Meteomarino previsto in sede di redazione del progetto richiesto ai sensi dell'Art. 14 comma 6 lettera d) del presente Regolamento.

Articolo 9. Emissioni sonore

È fatto obbligo il rispetto dei valori limite di emissione e di immissione (v. art. 2 L. 447/95) come definiti al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e delle prescrizioni sui limiti acustici previsti all'interno del Piano di classificazione acustica comunale.

Articolo 10. Utilizzo di fonti luminose in spiaggia

E' fatto obbligo per i concessionari adeguarsi a quanto prescritto nelle "Linee Guida per la riduzione dell'inquinamento luminoso e relativo consumo energetico"

(ART. 19 Comma 1. L.R. 29 maggio 2007, N. 2) con particolare riferimento al paragrafo 11, punto 5, lett. a) e b).

Articolo 11. Approvvigionamento energetico, idrico e smaltimento dei reflui delle concessioni e dei servizi di supporto alla balneazione

1. Nelle aree del demanio marittimo è vietata la realizzazione ed il passaggio di infrastrutture idriche e fognarie e reti tecnologiche interrato;
2. All'interno delle attività turistico - ricreative dei servizi di supporto alla balneazione di cui all'Art. 4 comma 4) potranno essere adottate soluzioni tecniche finalizzate alla sostenibilità energetica delle strutture attraverso l'utilizzo di fonti energetiche rinnovabili. In particolare si potrà prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici nei chioschi bar, nei punti ristoro, nei box e nei servizi igienici. Può essere previsto un utilizzo alternativo o integrato di altre fonti di energia rinnovabile, previa verifica della fattibilità tecnica, ambientale e paesaggistica. L'inserimento di sistemi per l'approvvigionamento derivanti da fonti rinnovabili potrà costituire elemento di premialità all'interno dei bandi per l'affidamento delle concessioni;
3. Nelle Zone Z5, Z8a e Z8b potranno essere localizzati i servizi di supporto alla balneazione elencati all'art. 4 comma 4. Nel caso di chioschi bar, punti ristoro e servizi igienici, qualora non sia possibile l'allaccio alle reti pubbliche esistenti, si potrà prevedere il posizionamento di gruppi elettrogeni;
4. Il posizionamento temporaneo di eventuali generatori elettrici dovrà avvenire garantendo la continuità con lo spazio concessorio e dovranno essere adottati opportuni accorgimenti tecnici ai fini della massima mitigazione dell'impatto sonoro, delle emissioni gassose e dell'impatto visivo;
5. I servizi igienici, chioschi bar e punti di ristoro dovranno essere preferibilmente connessi alle reti pubbliche esistenti e dovranno essere dotati di adeguati sistemi per il risparmio idrico (riduttori di flusso, rubinetti miscelatori monocomando, vaschette di scarico con doppio tasto o regolatore di flusso, etc.). Qualora non sia possibile l'allaccio alle reti pubbliche si può prevedere la realizzazione di cisterne idriche e vasche di accumulo reflui interrato.

Articolo 12. Raccolta dei rifiuti

E' fatto obbligo per i concessionari posizionare all'interno della concessione idonei contenitori per la raccolta differenziata delle varie frazioni di rifiuti, coerentemente con le modalità di raccolta previste dal regolamento comunale, e individuare in accordo con il Comune le aree e le modalità per il ritiro delle frazioni differenziate.

All'interno delle aree sosta dovranno essere disposti appositi contenitori per la raccolta differenziata e pannelli monitori ed informativi finalizzati alla

sensibilizzazione dell'utenza. I cestini porta rifiuti potranno essere localizzati anche in corrispondenza dei percorsi pedonali lungo la falesia.

È severamente vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi genere all'esterno delle aree e dei contenitori regolarmente adibiti allo scopo.

Articolo 13. Operazioni di manutenzione ordinaria, rifornimento e stoccaggio dei carburanti per i gruppi elettrogeni

1. Per i chioschi bar inseriti in ambiti esterni al demanio marittimo, qualora non fosse possibile l'allaccio alle reti comunali, si potrà prevedere l'utilizzo di gruppi elettrogeni per l'approvvigionamento elettrico.
2. Le operazioni di manutenzione ordinaria e di rifornimento dei gruppi elettrogeni dovranno essere svolte in piena sicurezza adottando accorgimenti atti ad eliminare qualsiasi pericolo di sversamento accidentale di carburante o di altri materiali inquinanti sulla superficie del suolo. A tal fine si dovrà prevedere la localizzazione dei gruppi elettrogeni su uno strato contenitivo di materiale impermeabile che, in caso di caduta accidentale trattenga il carburante o altro inquinante e ne impedisca l'infiltrazione nel suolo.
3. E' severamente vietato lo stoccaggio di carburante e di altri materiali inquinanti all'interno delle aree del demanio marittimo e delle zone ritenute non idonee di cui all'art 6 comma 1. Tali materiali potranno quindi essere portati in tali aree all'atto dell'utilizzo e mantenute unicamente per il periodo necessario alle operazioni di rifornimento. Tali sostanze dovranno essere conservate e trasportate in contenitori chiusi e integri in modo da scongiurarne lo sversamento accidentale sul suolo.

Articolo 14. Richiesta di Autorizzazione

1. Il Piano di Utilizzazione dei Litorali costituisce ragione di pubblico interesse che giustifica la revoca, ai sensi dell'art. 42 del Codice della Navigazione, delle concessioni demaniali marittime in contrasto con il Piano stesso e che non si adeguano alle prescrizioni dello stesso.
2. Non è consentita la cessione del titolo concessorio ad altri soggetti per tutta la durata della concessione stessa.
3. Possono essere rilasciate concessioni per le finalità turistico ricreative esclusivamente nelle aree individuate dal Piano di Utilizzo dei Litorali e per gli usi e destinazioni ivi stabiliti.
4. Le aree individuate dal Piano devono essere assentite attraverso il ricorso a procedimenti concorsuali, caratterizzati da adeguata pubblicità preventiva e ispirati ai principi di trasparenza e non discriminazione, che dovranno verificare i requisiti soggettivi dei candidati, che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione delle istanze ad evidenza pubblica e

stabilire l'aggiudicazione a favore dell'offerente secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

5. Gli interventi mediante manufatti amovibili saranno soggetti al regime autorizzativo (ex art.36 del Codice della Navigazione nel caso delle Concessioni Demaniali Marittime). Le Autorizzazioni da parte degli Enti competenti sono vincolate alla conclusione positiva degli studi specialistici come di seguito elencati e avranno durata non superiore a quanto stabilito dalle normative di settore vigente in materia.
6. Le domande autorizzative per l'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione e relative opere e impianti di facile rimozione di cui all'art. 4 dovranno essere corredate almeno della seguente documentazione:
 - a) domanda di richiesta del titolo concessorio per l'area sulla quale si intende svolgere l'attività turistico-ricreativa;
 - b) relazione paesaggistica secondo il DPCM 12.12.2005; le strutture di supporto alla balneazione devono tenere conto della morfologia del litorale, con particolare riguardo ad un armonico inserimento con le altre componenti del paesaggio: spazi aperti, distribuzione della vegetazione, contrasti visivi, punti di rilievo e di depressione, luoghi panoramici. Con riferimento a tali caratteristiche si ritiene quindi, in via generale, che nel caso di attrezzature e servizi comportanti la realizzazione di manufatti (quali chioschi, pedane, box, ecc.) l'ubicazione di questi ultimi sia attuata in modo da minimizzare l'impatto sulle componenti ambientali. Particolare attenzione deve essere riservata ai tratti di costa rocciosa fruibili e agli ambiti ricadenti all'interno del Sito di Interesse Comunitario;
 - c) studio di Compatibilità Geologica e Geotecnica ai sensi dell'Art. 25 delle NTA del PAI per l'esercizio delle attività turistico-ricreative o dei servizi di supporto alla balneazione, nonché l'installazione di strutture e manufatti di cui all'Art. 4 localizzate in aree di significativa pericolosità geomorfologica Hg2, Hg3 ed Hg4, delimitate dal PAI o dal Comune di Porto Torres ai sensi dell'art. 8 comma 2 o definite ai sensi dell'art. 8 comma 13 delle NTA del PAI;
 - d) studio meteomarinario e relative verifiche di stabilità e sicurezza dei manufatti per quanto riguarda i siti di installazione delle piattaforme balneari e degli scivoli a mare, nel rispetto dei contenuti di cui Art.15 (ultimo capoverso) del presente regolamento;
 - e) eventuali Autorizzazioni di altri Enti competenti (es. ex art. 55 del Codice della Navigazione, per tutte le opere da realizzare nella fascia dei 30 metri dal confine demaniale - marittimo; Capitaneria di Porto di competenza per la domanda ai fini dell'inserimento nel Sistema Informativo Demaniale marittimo secondo il modello D1 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti);
 - f) elaborati di progetto contenenti almeno i documenti di seguito elencati e comunque nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50 e

D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 per quanto attiene almeno al livello di progettazione definitiva:

- stralcio aerofotogrammetrico in scala 1:2.000;
- stralcio planimetria catastale;
- planimetria in scala 1:500 al contorno indicante lo stato di fatto nei 50 m. circostanti l'intervento con indicazione delle distanze dei manufatti dai fabbricati esistenti;
- planimetria generale indicante la distribuzione dei manufatti da realizzare in scala 1:200;
- piante, sezioni, prospetti con indicazione dei colori in scala 1:100, rappresentazione tridimensionale dell'intervento;
- relazione geologica ed eventualmente geotecnica, con l'analisi in particolare del sito di ubicazione della concessione al momento della richiesta;
- relazione paesaggistica;
- relazione di calcolo delle strutture e verifica di sicurezza;
- documentazione fotografica attestante lo stato dei luoghi;
- copia degli elaborati e della documentazione fotografica su supporto informatico (file "dwg" o "dxf"/doc);
- simulazione fotografica dell'inserimento delle strutture e dei manufatti nel contesto paesaggistico - ambientale.

7. La nuova Autorizzazione potrà essere rilasciata solo se sussistono le seguenti condizioni:

- sia dimostrato che l'attività è svolta per tutto il periodo autorizzato (licenza amministrativa, CC.II.AA.) e nel rispetto delle norme vigenti;
- sia documentata la conformità delle opere al progetto precedentemente autorizzato mediante perizia tecnica giurata da tecnico abilitato con allegata documentazione fotografica del sito e di tutti i manufatti.
- Siano rispettate le prescrizioni di cui al Titolo V art. 41 comma 12 delle Norme di Attuazione del PAI (testo coordinato maggio 2016).

Articolo 15. Manufatti su piattaforme di abrasione marina

- Le strutture previste dal PUL su costa rocciosa (piattaforme balneari e scivoli a mare) dovranno obbligatoriamente essere di facile rimozione e realizzate mediante elementi modulari giuntati a secco.
- E' severamente vietato l'utilizzo di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei o laterizi, di strutture in fondazione in conglomerato cementizio e/o con infissione di pali nei substrati rocciosi;

- È inoltre severamente vietata la trasformazione permanente dei siti di installazione e delle aree limitrofe in particolare attraverso spianamenti, livellamenti o alterazioni degli affioramenti rocciosi;
- L'ancoraggio delle strutture potrà essere realizzato mediante l'utilizzo di sistemi a zavorra (sacchi riempiti con acqua o sabbia) o con tiranti in acciaio inossidabile marino e chiodature fissate al substrato roccioso, opportunamente dimensionate per le tensioni cui sono sottoposte e nel rispetto delle normative vigenti.
- Lo studio meteomarinario e relative verifiche di sicurezza a supporto del progetto devono contenere:
 - lo studio del clima anemometrico e del moto ondoso a largo e sottocosta nel paraggio costiero di riferimento;
 - l'analisi di sormonto delle onde incidenti sulla costa emersa;
 - la verifica di stabilità dei manufatti alle sollecitazioni indotte dai processi di frangenza delle onde;
 - la verifica di stabilità dei manufatti alle sollecitazioni indotte dalla forza del vento;
 - la definizione dell'intervallo temporale di permanenza della concessione in relazione alla minima pericolosità di inondazione costiera.

Articolo 16. Sanzioni

Il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Piano comporta le sanzioni di legge e regolamenti vigenti e l'eventuale revoca dell'autorizzazione concessoria coerentemente con quanto disposto dalle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. n. 10/28 del 17.3.2015.

Titolo 4. Norme tecniche per la realizzazione delle strutture

Articolo 17. Oggetto delle norme tecniche

Le norme tecniche hanno per oggetto le opere e impianti di facile rimozione da installarsi all'interno dell'ambito di competenza del Piano di cui all'art. 3 del presente regolamento.

Articolo 18. Obiettivi e contenuti

Le norme tecniche hanno per obiettivo la regolamentazione delle modalità tecnico-costruttive delle "opere e impianti di facile rimozione" di cui all'art. 4 comma 5 del presente regolamento, nell'ambito dell'esercizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione di cui all'Art. 4 commi 3 e 4 del regolamento.

Tali norme sono state concepite nel rispetto delle Direttive Regionali di cui alla D.G.R. n. 10/28 del 17.3.2015 al fine di promuovere la qualificazione ambientale, paesaggistica ed architettonica delle strutture a servizio delle attività turistico-ricreative e dei servizi di supporto alla balneazione in un territorio, come quello costiero di Porto Torres, caratterizzato da alte valenze ambientali e paesaggistiche.

Articolo 19. Tipologie costruttive

Le attrezzature e i manufatti funzionali alle attività turistico ricreative ed alla erogazione di servizi di supporto alla balneazione devono essere realizzate in conformità alle seguenti disposizioni e nel rispetto degli schemi tipologici di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale delle presenti norme.

Le strutture e i manufatti devono essere costituiti da elementi modulari in legno o acciaio, assemblati con giunzioni a secco. Le aree in concessione dovranno essere pianificate e realizzate con opere e strutture rese accessibili e fruibili, qualora le condizioni del luogo lo consentano, anche a portatori di handicap, ai sensi del quadro normativo vigente.

La geometria dei manufatti, previsti sia all'interno che all'esterno del demanio marittimo, deve essere improntata alla massima semplicità, ai volumi geometrici regolari, con copertura preferibilmente piana.

Negli ambiti interni e prossimi al demanio marittimo è consentita esclusivamente la realizzazione di manufatti di facile rimozione; sono "strutture di facile rimozione" le strutture costituite da elementi componibili e facilmente trasportabili, assemblabili con giunzioni a secco e smontabili senza interventi demolitori e di rottura. Gli elementi che non possono essere movimentati a mano devono essere provvisti di sistema di aggancio per il sollevamento meccanico. Tutti i manufatti devono essere semplicemente appoggiati sulla superficie del suolo o sulle pedane lignee.

I percorsi pedonali di accesso agli ambiti di fruizione balneare e disposti lungo il pianoro costiero e le scarpate, dovranno essere dotati di sistemi di protezione

(recinzioni), qualora necessari per la fruizione in sicurezza. Le soluzioni progettuali di tali percorsi devono prevedere interventi che non favoriscano fenomeni di erosione e dilavamento dei suoli o peggiorino le condizioni di pericolosità geomorfologiche esistenti, che siano integrate nel contesto paesaggistico e ambientale, prediligendo l'utilizzo di materiali naturali propri del luogo. Gli accessi potranno inoltre essere dotati di passerelle appoggiate sulla superficie del suolo, costituite da elementi modulari in legno assemblati in loco, come meglio precisato nella relativa scheda in allegato, in modo da garantire, se le condizioni del sito lo consentono, l'accesso al mare anche ai soggetti con ridotte capacità motorie e assicurare il minimo impatto sulle componenti sensibili. La stessa tipologia di passerelle dovrà essere utilizzata all'interno delle concessioni previste in spiaggia per favorire il collegamento tra i diversi spazi all'interno della concessione.

Le piattaforme balneari, da realizzare per le concessioni demaniali su costa rocciosa, dovranno essere costituite da elementi modulari assemblati in loco adagiati sulla piattaforma rocciosa d'abrasione marina e dotati di zavorre o tiranti per assicurarne la stabilità. Nelle aree in concessione destinate a noleggio di ombrelloni, oltre al posizionamento di sdraio e lettini, è consentito l'uso di sistemi di ombreggio totalmente amovibili realizzati con struttura in legno o acciaio. Tali ombreggi devono essere fissati alle piattaforme attraverso ancoraggi in acciaio inox. Per favorire la balneazione nei tratti di costa rocciosa maggiormente fruiti sono stati previsti scivoli a mare ancorati alla roccia attraverso tiranti o sistemi a zavorra; a questi verranno connesse le scalette di accesso a mare da realizzarsi con struttura in acciaio inossidabile. Non è consentito l'utilizzo, sia per le piattaforme che per gli scivoli a mare, di pali infissi nel substrato per la struttura portante, né l'alterazione permanente degli affioramenti rocciosi.

Per la concessione destinata a scuola di vela è possibile prevedere, ai fini di creare zone di protezione delle attrezzature, la realizzazione di coperture di altezza massima pari a 3 metri e realizzati mediante struttura portante in legno o acciaio ancorata a pedana lignea rialzata o direttamente infissa sulla sabbia.

I servizi igienici dovranno essere ubicati in ambiti esterni al demanio marittimo e alla spiaggia, preferibilmente collegati alla rete idrica e fognaria comunale.

Le strutture previste per il "chiosco bar", finalizzati alla vendita di cibi e bevande preconfezionate, come illustrato nella Tav.9 potranno essere di due tipologie:

- a) chiosco bar chiuso su tutti i lati di forma rettangolare con superficie coperta di circa 11 m² e altezza massima di 3 metri. Tale struttura non deve avere una superficie coperta superiore a quella indicata, in modo da garantire una superficie ombreggiata mediante la realizzazione di pergolato in legno pari a circa 9 m². In corrispondenza del chiosco potrà essere realizzata una superficie scoperta su pedana lignea o delimitata nei lati, per il posizionamento di sedie e tavoli. La pedana lignea di appoggio deve essere rialzata massimo di 15 cm rispetto alla superficie del suolo.

- b) chiosco bar di forma rettangolare con superficie coperta non superiore a 21 m² e altezza massima di 3 metri; la restante superficie, su pedana lineare o delimitata nei lati, sarà adibita alla disposizione di sistemi di ombreggio ed al posizionamento di sedie e tavoli.

La scelta tra le due tipologie di chiosco bar dovrà essere effettuata sulla base delle condizioni del luogo e la dimensione delle superfici disponibili in cui andranno localizzati.

Il materiale di finitura superficiale esterna ed interna deve essere in legno naturale certificato, di colori coerenti con il contesto territoriali e protetto da impregnante previo trattamento antitarlo, antimuffa e ignifugo.

Il punto ristoro (art.4 comma 5 lett. q), come illustrato nella Tav.9, è stato ipotizzato di forma rettangolare con superficie coperta di 60 m² e altezza di 3 metri. In corrispondenza del prospetto principale potrà essere realizzata una superficie scoperta su pedana lineare o delimitata nei lati, per il posizionamento di sedie e tavoli.

Il punto ristoro, i chioschi bar e i servizi igienici dovranno essere dotati di appositi sistemi per il risparmio idrico quali ad esempio rubinetti dotati di limitatori di flusso, rubinetti miscelatori monocomando o con chiusura elettronica, vaschette di scarico con doppio tasto o regolatore di flusso, etc.

La copertura dei chioschi, dei punti ristoro e dei servizi igienici, dovrà essere realizzata preferibilmente piana in modo da permettere l'eventuale inserimento di pannelli fotovoltaici per l'approvvigionamento energetico della struttura, che non devono essere visibili in prospetto. A tal fine i pannelli devono essere complanari alla copertura o presentare una pendenza minima. All'interno del fabbricato deve essere predisposto il vano tecnico per l'impianto di accumulo e di gestione dell'energia prodotta.

I punti di sosta panoramici individuati nelle tavole Tav.7a e Tav.7b potranno essere attrezzati mediante l'inserimento di sistemi di ombreggio e sedute in legno.

L'ombreggiatura prevista per tutti i sistemi di ombreggio a pergolato (prevista per la concessione scuola di vela, per i chioschi bar e i punti panoramici) potrà essere realizzata in quattro modi:

- inserimento di lamelle frangisole in legno inclinate;
- tavole in legno;
- copertura in cannucciato;
- teli di colore chiaro.

I box previsti per gli info-point, infermeria, deposito attrezzi, noleggio attrezzature per snorkeling, dovranno essere realizzati mediante elementi modulari in legno assemblati in loco con la stessa finitura esterna prevista per i chioschi bar.

Le soluzioni progettuali adottate per le nuove strutture, devono essere tese alla massima apertura delle visuali verso il mare limitandone al contempo l'impatto visivo, con particolare riguardo all'altezza e alla larghezza massima dei manufatti.

Possono essere utilizzati per la realizzazione dei manufatti, delle pedane e dei sistemi di ombreggio, sistemi costruttivi differenti da quelli proposti all'interno del PUL privilegiando l'uso del legno certificato con finitura naturale per le pedane e le superfici in elevazione.

È vietato l'utilizzo di materiali da costruzione in calcestruzzo, lapidei, laterizi, tegole ecc. assemblati o realizzati a piè d'opera. È vietato inoltre l'uso di strutture prefabbricate di fondazione in conglomerato cementizio, anche se completamente interrate. I manufatti dovranno inoltre avere una dimensione e struttura tali da consentirne con semplicità una rapida rimozione senza interventi demolitivi di alcun tipo.

Ciascuna concessione dovrà apporre cartelli indicatori, di dimensioni idonee alla loro identificazione, riportando la denominazione, l'attività svolta, la completa planimetria della concessione e della superficie assentita, gli estremi del titolo concessorio, l'intestatario della concessione e le tariffe applicate.

I tratti dati in concessione e asserviti alle attività consentite sul demanio marittimo devono essere delimitati in senso trasversale rispetto alla battigia con paletti di legno e corda e devono garantire il libero transito nella fascia dei 5 metri dalla battigia e in una fascia di almeno 1 metro da recinzioni e dissuasori confinanti le zone di rispetto.

Per quanto riguarda la descrizione delle singole tipologie delle strutture e dei manufatti si rimanda alle relative schede tecniche allegate, quali parte integrante e sostanziale del presente Regolamento.

Articolo 20. Tolleranze

Ogni eventuale modifica apportata ai parametri dimensionali e tipologici proposti nelle schede allegate, andrà giustificata in sede di progetto e di domanda autorizzativa con motivazioni tecniche, pur nel rispetto delle proporzioni globali della struttura e della superficie massima assentita a concessione. Per la realizzazione dei manufatti potranno essere utilizzate tecniche costruttive differenti da quelle previste all'interno del PUL; tuttavia dovranno essere amovibili tali da garantire una loro facile rimozione ed i progetti dovranno essere sottoposti ad approvazione da parte dell'Amministrazione comunale. Qualora si prevedesse l'utilizzo di colori saranno da prediligere le tonalità calde tali da minimizzare l'impatto visivo.

I punti ristoro potranno raggiungere una altezza interna massima pari a 3 metri.

La distribuzione interna degli spazi prevista per i chioschi bar e punti ristoro è puramente indicativa; in sede di progetto è possibile presentare soluzioni diverse che meglio si adattino alle esigenze, nel rispetto delle dimensioni e delle volumetrie massime indicate nel presente PUL. Sono inoltre ammesse modifiche nella

disposizione e nel dimensionamento delle aperture previste per i prospetti dei box di servizio, dei chioschi, dei punti ristoro e dei servizi igienici.

Le dimensioni delle aree di pertinenza del chiosco bar e del punto ristoro riportate nella Tav.9 sono indicative; qualora necessario si potrà prevedere una superficie per il posizionamento di sedie e tavoli inferiore o superiore a quella indicata.

I box (info-point, infermeria, noleggio attrezzatura snorkeling, deposito attrezzi) potranno raggiungere una lunghezza e larghezza di max 3 metri; la disposizione e le dimensioni delle aperture riportate nella tavola di progetto è indicativa; saranno pertanto ammesse modifiche dispositive e dimensionali.

I sistemi di ombreggio previsti per le aree deposito delle scuole di vela (natanti da diporto a vela con deriva mobile, tavole a vela windsurf e kitesurf), nel caso in cui non venga preclusa la visuale alla spiaggia, potranno essere chiuse su tre lati con sistema ad aria passante (canne, i paletti di eucalipto o teli in tessuto traforato) al fine di riparare le attrezzature dall'esposizione prolungata dei raggi solari.

La dimensione delle rastrelliere da inserire all'interno degli spazi concessori per la scuola di vela verrà scelta dal concessionario in base alle proprie esigenze.

La disposizione interna delle concessioni rappresentata nelle tavole Tav.8a e Tav.8b (ombrelloni, torretta salvataggio, posizionamento pedane, scivoli a mare, rastrelliere, ecc), è indicativa; è ammessa flessibilità nel posizionamento dei singoli elementi e nel numero degli ombrelloni nel rispetto del fronte mare, della superficie massima assentibile per ogni singola concessione e delle distanze tra gli ombrelloni, come disciplinato dalle ordinanze balneari degli enti competenti per territorio.

ALLEGATO 1

Schemi delle tipologie architettoniche dei manufatti e delle strutture

Chioschi

I chioschi per la vendita di alimenti e bevande preconfezionate, aventi una altezza interna minima di 2.7m e massima esterna di 3m, potranno essere realizzati secondo due tipologie come riportate nella Tav.9 (Ipotesi 1 / Ipotesi 2).

L'**Ipotesi 1** prevede una tipologia di chiosco di tipo chiuso di forma rettangolare con superficie coperta di 11 mq. In corrispondenza del prospetto frontale è stato ipotizzato l'inserimento di una struttura a pergola per garantire uno spazio ombreggiato di 9 mq e una superficie scoperta di circa 20 mq (dimensione da valutare sulla base della superficie disponibile) per l'inserimento di sedute e tavolini. La porta d'ingresso per il personale è stata ipotizzata con un'anta avente sede di scorrimento laterale esterna. Le aperture indicate lungo i lati perimetrali della struttura, qualora non fossero realizzate con vetri, devono prevedere un sistema di chiusura di tipo basculante mediante pistoncini idraulici, o a scorrimento laterale costituito dagli stessi listelli di legno utilizzati per il rivestimento esterno.

L'**Ipotesi 2** prevede una superficie coperta di 21 mq ed una superficie scoperta ombreggiata di 19 mq schermata su un lato attraverso una parete in listelli di legno. In corrispondenza del prospetto laterale è stata ipotizzata una ulteriore superficie scoperta di circa 50 mq (dimensione da valutare sulla base della superficie disponibile) per la disposizione di sedute e tavolini. Gli accessi alla parte interna del chiosco sono stati ipotizzati con porte finestre scorrevoli che, in base alle esigenze, possano essere mantenute aperte per garantire una miglior areazione dell'ambiente interno senza influire sulla disposizione funzionale degli arredi.

Per entrambe le ipotesi valgono le seguenti indicazioni:

- la struttura portante dovrà essere costituita da travi e pilastri in profilati di acciaio laminati a caldo;
- l'involucro esterno è pensato con un sistema a doppia parete in cui il rivestimento esterno, formato dalla disposizione ad intervalli compresi tra i 5 e i 15cm di listelli di legno, viene separato dalle pareti interne (la cui composizione può essere costituita da: un pannello in compensato e un pannello di finitura lavabile in Forex) attraverso un'intercapedine d'aria di 4/5 cm;
- l'interno del chiosco dovrà essere realizzato, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria, con materiale impermeabile facilmente lavabile ed il materiale di finitura superficiale esterna ed interna dei chioschi dovrà essere in legno naturale di prima qualità certificato, a basso contenuto di nodi, e protetto da impregnante e/o vernice incolore previo trattamento antitarlo, antimuffa e ignifugo;
- l'intera struttura del chiosco deve essere disposta su un tavolato in legno semplicemente appoggiato il cui accesso dovrà essere garantito da rampe di

- pendenza adeguata secondo le normative vigenti in materia (pendenza inferiore all'8%), per i portatori di handicap;
- il pergolato ipotizzato per la superficie scoperta ombreggiata dovrà essere realizzata attraverso una struttura composta da travi e pilastri a sezione quadrata di dimensione tale da sorreggere la copertura la quale potrà essere realizzata mediante tavolato semplice o teli intrecciati.



Effetto rivestimento chioschi

La disposizione e le dimensioni degli ambienti e delle aperture riportate nella tavola di progetto (Tav.9) sono puramente indicative; saranno pertanto ammesse modifiche dispositive e dimensionali.

Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato sarà obbligo la realizzazione del manufatto mediante l'uso di materiale compatibile con l'ambiente circostante, preferibilmente in legno certificato, di prima qualità ed a basso contenuto di nodi.

Punto ristoro

La struttura ipotizzata per l'esercizio di ristorazione presenta una altezza di 3 metri, una superficie coperta pari a 60 mq ed una superficie scoperta per la disposizione di sedie e tavolini in corrispondenza del prospetto principale.

All'interno della struttura trovano locazione una sala per i clienti di circa 30 mq, un servizio igienico con annesso antibagno di dimensioni pari a circa 5 mq conforme alle normative vigenti in materia contro le barriere architettoniche, un servizio igienico per il personale di 3,5 mq e il locale per la preparazione degli alimenti con dispensa di circa 18 mq.

Per garantire l'aerazione e l'illuminazione naturale all'interno del locale di preparazione e dei servizi igienici sono state previste delle superfici finestrate con sistema di apertura verso l'interno con anta o scorrevole.

L'accesso, disposto nel lato sud, è stato ipotizzato con porte finestre scorrevoli che, in base alle esigenze, possono essere mantenute aperte per garantire una miglior aerazione degli ambienti interni senza influire sulla disposizione funzionale degli arredi.

La struttura portante è costituita da travi e pilastri in profilati di acciaio laminati a caldo ed un involucro pensato con un sistema a doppia parete in cui il rivestimento esterno, formato dalla disposizione ad intervalli compresi tra i 5 e i 15cm di listelli di legno, viene separato dalle pareti interne attraverso un'intercapedine d'aria di 4/5 cm (la cui composizione può essere costituita da un pannello in compensato e un pannello di finitura lavabile in Forex o con vetrate e montanti in alluminio o pvc).

Le superfici verticali in corrispondenza della sala interna potranno essere realizzate con ampie vetrate con montanti in acciaio o alluminio ancorate ai pilastri della struttura portante. Negli altri ambienti le pareti perimetrali e divisorie potranno essere realizzate con l'inserimento di pannelli sandwich autoportanti.

L'interno dovrà essere realizzato, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria, con materiale impermeabile facilmente lavabile.

Box info-point, infermeria, deposito attrezzi

Il modulo ipotizzato, di dimensioni standard (modulo 2x2m) con altezza massima di 2.8m, sarà realizzato con una struttura portante data da travi e pilastri in profilati di acciaio laminati a caldo o in legno e rivestimento delle pareti esterne in listelli di legno. Le aperture potranno essere realizzate o mediante infissi con vetrocamera o in legno basculanti come il rivestimento delle pareti perimetrali; la disposizione e le dimensioni delle aperture riportate nella tavola sono puramente indicative.

Il legno da utilizzare per la realizzazione dei manufatti deve essere certificato, di prima qualità ed a basso contenuto di nodi. Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato, sarà obbligo la realizzazione del manufatto mediante l'uso di materiale compatibile con l'ambiente circostante, preferibilmente con finitura esterna in legno.

Servizi igienici

I servizi igienici, aventi una superficie di 14mq e una altezza di 2.4m, saranno composti da tre bagni (di cui uno per portatori di handicap) e un vano tecnico. Il modulo sarà costituito da una struttura in acciaio, da una pannellatura delle pareti esterne in listelli e da pavimento e copertura realizzati mediante l'uso di materiali lignei.

La cabina ospitante i servizi igienici, di pianta rettangolare avrà le pareti perimetrali costituite da un'intelaiatura, imbullonata alla base e alla copertura, formata da scatolari e profili ad L e a U saldati fra loro. Le pareti perimetrali, al fine di garantire una buona aerazione dei locali interni, sono realizzate con un sistema di doppia parete separate mediante un'intercapedine d'aria di circa 4cm. Il rivestimento esterno è costituito da listelli in legno mentre le pareti interne sono composte da un pannello in compensato e un pannello di finitura lavabile in Forex. Il pavimento e il soffitto interno saranno in materiale ligneo adeguatamente isolati ed impermeabilizzati. Le pareti divisorie e le porte interne sono realizzate con pannelli sandwich autoportanti di spessore 36mm.

Il manufatto in base alle esigenze potrà prevedere al suo interno il servizio docce pubbliche attraverso la modifica degli spazi interni. I servizi igienici dovranno essere preferibilmente connessi alle reti pubbliche esistenti e prevedere adeguati sistemi per il risparmio idrico quali riduttori di flusso, rubinetti miscelatori monocomando, vaschette di scarico con doppio tasto o regolatore di flusso.

La porta d'ingresso è data da un'anta scorrevole con sede di scorrimento esterna e meccanismo a ruote sia superiormente che inferiormente. Il legno da utilizzare per la realizzazione dei manufatti deve essere certificato, di prima qualità ed a basso contenuto di nodi.

Qualora si prediliga un sistema costruttivo differente da quello sopra citato sia per i servizi igienici che per le docce, sarà obbligo la realizzazione del manufatto mediante l'uso di materiale compatibile con l'ambiente circostante.

Ombrelloni

All'interno delle concessioni demaniali è consentita l'installazione di sistemi di ombreggio di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale, da posizionare in modo tale da non precludere la vista del mare e che abbiano una superficie d'ombra non superiore a quanto concesso. Gli ombrelloni dovranno essere realizzati con struttura in legno e copertura a paglia o in fibre naturali (es. lino) bianchi o di colori tenui riconducibili alla terra tali da minimizzare l'impatto visivo.



Torretta di avvistamento

Per la torretta d'avvistamento e salvamento a mare nella Tav.9 sono state riportate due tipologie; la prima presenta un impianto rettangolare di dimensioni in pianta pari a 1x1.7 metri ed un'altezza massima di 2,80 m; la seconda di dimensioni pari a 1.2x1.2 m e altezza massima di 2,2 m.

Entrambe le soluzioni dovranno essere realizzate in legno certificato del tipo compensato marino e posizionate a diretto contatto col terreno. Gli elementi accessori quali scaletta e sedili dovranno essere realizzati con pannelli smontabili e assemblabili in loco o in struttura prefabbricata purché esternamente sia rivestita preferenzialmente in legno. L'interno dovrà essere realizzato con materiale impermeabile facilmente lavabile, secondo quanto previsto dalle normative in materia igienico-sanitaria. La copertura piana sarà realizzata in compensato ad incollaggio marino con rivestimento in guaina ardesiata.

Piattaforme balneari e scivoli a mare

Negli ambiti di costa rocciosa maggiormente fruiti durante la stagione balneare, il PUL prevede l'inserimento di piattaforme balneari per il noleggio di ombrelloni, sdraio e lettini da affidare in concessione e l'inserimento di scivoli per agevolare l'accesso a mare.

Le piattaforme balneari e gli scivoli a mare dovranno essere realizzati con elementi modulari assemblati in loco adagiati sulla superficie rocciosa e tavolato in legno giuntato alla struttura portante mediante l'uso di viti in acciaio inox. Per garantire la stabilità e la sicurezza della struttura, dal vento e dalle eventuali mareggiate, dovranno essere previsti adeguati sistemi di ancoraggio. Quest'ultimo potrà essere realizzato mediante l'utilizzo di sistemi a zavorra (sacchi riempiti con acqua o sabbia) o con tiranti in acciaio inossidabile marino e chiodature fissate al substrato roccioso, opportunamente dimensionate per le tensioni cui sono sottoposte e nel rispetto delle normative vigenti.

Per facilitare l'accesso in mare potranno essere inserite scalette realizzate con materiali resistenti all'acqua (es. acciaio inox) e ancorate opportunamente alle piattaforme e scivoli a mare.

Coperture

Nei chioschi bar e in corrispondenza dei punti di sosta panoramici individuati nel PUL è consentita l'installazione di sistemi di ombreggio a pergolato di facile rimozione che non presentino elementi di chiusura laterale, da posizionare in modo tale da non precludere la vista e che abbiano una superficie d'ombra non superiore a quanto concesso. Le strutture a pergolato dovranno essere realizzate mediante pilastri e travi con sezione quadrata non inferiore a 10x10cm adeguatamente ancorati alle pedane mediante sistemi in acciaio o infissi sul terreno qualora si ritenga opportuno. L'ombreggiatura del pergolato potrà essere realizzata mediante lamelle frangisole in legno inclinate, cannucciato, tavolato o attraverso teli intrecciati.

I colori scelti per gli ombreggi devono armonizzarsi con il paesaggio circostante. Le strutture lignee devono essere lasciate con finitura naturale mentre le tele da utilizzare (qualora si prediliga questa tipologia di schermatura) saranno in tessuti naturali color sabbia o altri colori neutri riconducibili alla terra tali da minimizzare l'impatto visivo.



Tipologie sistemi di copertura

Le aree deposito delle scuole di vela (natanti da diporto a vela con deriva mobile, tavole a vela windsurf e kitesurf), nel caso in cui non venga preclusa la visuale dagli accessi principali alla spiaggia, potranno essere chiuse su tre lati al fine di riparare le attrezzature dall'esposizione prolungata dei raggi solari. In questo caso il sistema di chiusura dovrà essere ad aria passante con materiali come le canne, i paletti di eucalipto o teli in tessuto traforato.

Sedute

Nei punti di sosta panoramici e in corrispondenza dei percorsi pedonali che attraversano la falesia, potranno essere inserite delle sedute. La struttura ipotizzata (vedi Tav.9) è costituita da due elementi portanti in acciaio inox disposti sui lati ai quali vengono connessi i listelli in legno costituenti la seduta.

Il modello proposto potrà prevedere, qualora sia necessario, l'inserimento di schienali. Le dimensioni ipotizzate (200 cm x 50 x 40 cm) sono puramente indicative.

Passerelle lignee

I percorsi sull'arenile o di accesso alla spiaggia devono essere costituiti da elementi modulari di legno naturale. L'assemblaggio dei moduli delle pedane, aventi una larghezza minima di 1 metro, deve essere effettuato con viti in acciaio inox senza l'utilizzo di collanti o cemento in modo da garantire in ogni tempo la rimozione della struttura per ripristinare lo stato naturale dell'arenile.

La loro realizzazione deve prevedere l'utilizzo di materiale e finitura impermeabili e antiscivolo. Il posizionamento dei moduli pedana deve essere finalizzato solamente alla predisposizione dei percorsi che rendano facilmente accessibili tutti i servizi di spiaggia esistenti all'interno della concessione, soprattutto per le persone con ridotte capacità motorie. Pertanto le passerelle per la discesa a mare avranno una pendenza inferiore all'8% . Gli stessi moduli verranno utilizzati e opportunamente assemblati per la costruzione dei basamenti per i manufatti dedicati ai servizi e di tutti i camminamenti dell'area in concessione. Sotto il piano di calpestio di pedane e passerelle potranno essere predisposti gli impianti necessari per il passaggio dei cavidotti per l'energia elettrica e flessibili per adduzione e smaltimento degli impianti idrici-fognari se previsti dal piano.

Per realizzazione delle passerelle di accesso alla spiaggia nella Tav.9 vengono rappresentate due tipologie differenti sia per quanto riguarda le passerelle direttamente a contatto col suolo, sia per quelle rialzate mediante l'uso di pali infissi nel terreno.



Passerelle

Recinzioni e Dissuasori

Nella Tav.9 sono riportate le tipologie di recinzione da utilizzare per delimitare gli ambiti sensibili o prossimi alla scarpata di falesia. Tutte le tipologie (semplici, a mezza croce o a Croce di Sant'Andrea) dovranno essere realizzate in legno con interasse di 2 metri e giuntate attraverso l'uso di viti in acciaio inox.



Tipologie di recinzione

Le aree affidate in concessione dovranno obbligatoriamente essere delimitate con paletti in legno (max 90 cm fuori terra) uniti tra loro mediante corda o sagola festonata. Da questa delimitazione è escluso il lato che si estende lungo la linea di battigia in quanto dovrà essere sgombro da qualsiasi impedimento per il transito dei bagnanti.

Saranno vietate tutte le recinzioni che non rispondono a tali requisiti poiché potrebbero rendere difficoltoso od impossibile l'accesso alla pubblica spiaggia.

Le due delimitazioni laterali dovranno essere, per quanto possibile, sia ortogonali alla linea di battigia che tra di loro parallele.

Al fine di tutelare i sistemi dunali ed impedire l'accesso e la frequentazione delle aree non suscettibili alla fruizione, è previsto l'inserimento di dissuasori a basso impatto paesaggistico realizzati con lo stesso criterio delle recinzioni delle aree di concessione (sistema palo-corda).

I pali in legno impregnato, aventi un diametro di cm 10 e altezza totale di 2metri, dovranno essere infissi manualmente per circa 1 mt nel terreno, mediante esecuzione di pre-scavo manuale di circa 0.50 mt di profondità.



Delimitazione palo – corda

Arete di sosta veicoli

Nella Tav.9 vengono riportate alcune ipotesi planimetriche per la sistemazione delle aree parcheggi differenti in base alla disposizione (dritti o a spina di pesce) degli stalli per la sosta. La pavimentazione delle aree di sosta dovrà essere realizzata in modo da contrastare il fenomeno del dilavamento superficiale ed essere permeabile. I disegni riportano alcune tipologie possibili di pavimentazione tra cui l'uso di griglie stabilizzanti, macadam o autobloccanti in cls. Come sistemi di delimitazione delle aree sosta previste nel PUL, potranno essere utilizzate tipologie di recinzione sopra citate oppure specie arboree locali.

Attrezzature aggiuntive

All'interno delle concessioni destinate al noleggio di piccoli natanti e scuola di vela è possibile l'inserimento, all'interno degli spazi autorizzati, di rastrelliere e scaffali per una migliore organizzazione delle attrezzature. Data la notevole varietà presente sul mercato delle tavole, delle vele, delle canoe etc., il concessionario avrà piena libertà sulla dimensione delle rastrelliere rispetto all'attrezzatura da noleggiare.



Per le scuole di vela (natanti da diporto a vela con deriva mobile, tavole a vela windsurf e kitesurf) è data la possibilità di realizzare un deposito per la custodia delle attrezzature di salvataggio e di maggior valore attraverso la disposizione di rete zincata con superficie in pianta non superiore a 6 m² qualora il box deposito previsto dal PUL risulti di dimensioni ridotte per tale scopo. Tale rete dovrà essere opportunamente schermata attraverso sistemi di chiusura ad aria passante (canne, teli in tessuto traforato etc.).